

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

ERCOLE APRILE - Presidente -

Sent. n. sez. 692/2026

RICCARDO AMOROSO - Relatore -

CC - 30/06/2026

PAOLA DI NICOLA

R.G.N. 4353/2026

TRAVAGLINI

FEDERICA TONDIN

OMBRETTA DI GIOVINE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, dovendosi la questione della intestazione del terzo essere decisa in sede di incidente di esecuzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha disposto ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.Lgs. 7 agosto 2015, n.137 il riconoscimento della confisca disposta con la sentenza emessa dalla Crown Court di Guildfort (Regno Unito) nei confronti del cittadino italiano condannato per delitti di importazione, detenzione e distribuzione non autorizzata di notevoli quantità di medicinali, relativamente ad due beni immobili, e precisamente dell'appartamento ubicato in in via dell'appartamento ubicato in nel Comune di in località , nonché delle somme giacenti su due conti correnti bancari



al medesimo intestati presso la [REDACTED] di [REDACTED]

2. Con atto a firma del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, [REDACTED] quale soggetto terzo intestatario di uno dei due immobili confiscati (ovvero quello sito a [REDACTED] ha proposto ricorso, articolando i seguenti motivi per violazione di legge, di seguito sintetizzati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, per difetto di competenza della Corte di appello di Roma. Ai sensi dell'art. 4, n.1 del d.lgs 7 agosto 2015 n. 137 la competenza doveva essere individuata nella Corte di appello di Ancona, essendo collocati in quel distretto il maggior numero di beni da confiscare, ossia due conti correnti ed un immobile.

In ogni caso sarebbe stato trascurato che l'immobile di maggiore valore era quello di Ascoli Piceno con la conseguente incompetenza della Corte di appello di Roma, individuata sull'erroneo riferimento al criterio residuale basato sulla impossibilità di stabilire quale dei beni confiscati sia quello di maggiore valore.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 5, n. 1 del decreto legislativo 7 agosto 2015 n. 137 che attribuisce al terzo intestatario del bene da confiscare il diritto di partecipare al procedimento di riconoscimento, previa notificazione del decreto di citazione. La Corte di appello di Roma non ha tenuto conto che l'immobile sito in [REDACTED] come dedotto dal condannato [REDACTED] all'udienza di rinvio del 3 giugno 2021, era stato alienato a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

In data 12 gennaio 2021 è stata trascritta la vendita del predetto immobile per rogito del Notaio [REDACTED] stipulato in data 21 dicembre 2020.

Ne deriva, quindi, la violazione di legge del provvedimento impugnato per omessa citazione del terzo che solo in sede di esecuzione forzata della vendita del predetto immobile confiscato, in data 9 dicembre 2025, ha avuto conoscenza della disposta confisca.

Si adduce, pertanto, la tempestività del ricorso per cassazione a norma dell'art. 8, n.1, del cit. d.lgs. n. 137 del 2015 non essendo decorso il termine di dieci giorni per l'impugnazione che inizia a decorrere dall'avviso di deposito della sentenza che è stato omesso.

3. Si deve dare atto che è pervenuta in cancelleria una missiva da parte dell'A.G. dello Stato richiedente (il Dipartimento della Pubblica accusa per l'Inghilterra e Galles) con la quale si avvisa che è stata comunicata alla Corte di appello di Roma in data 23 giugno 2026 la rinuncia alla esecuzione della confisca



limitatamente all'immobile sito in [REDACTED] perché ritenuto legittimamente acquistato da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Preliminarmente va rammentato che correttamente è stato fatto riferimento alla disciplina processuale prevista dal d.lgs. 7 agosto 2015 n. 137, trattandosi della richiesta di riconoscimento della confisca trasmessa dal Regno Unito il 18 dicembre 2020, quindi, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 7 dicembre 2023 n. 203 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca) che ha introdotto una diversa disciplina del riconoscimento della confisca in ambito UE, atteso che trova applicazione anche la disciplina relativa all'accordo di recesso del 24 gennaio 2020 intercorso tra Regno Unito e Unione Europea (c.d. Brexit), secondo cui la decisione quadro 2006/783/GAI – cui ha fatto seguito la disciplina introdotta dal Regolamento UE 2018/1805 - in tema di riconoscimento dei provvedimenti di confisca continua ad applicarsi nei rapporti con il Regno Unito solo per le richieste ricevute dalla competente autorità dello Stato di esecuzione prima del 31 dicembre 2020. Il d.lgs. n. 203 del 2003, all'art. 7, comma 1, prevede, infatti, che le disposizioni di cui all'articolo 5 che attengono propriamente alle modifiche apportate al citato decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del decreto n.203 del 2003 coincidente con il 6 gennaio 2024, le autorità nazionali di emissione e di esecuzione hanno già trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca.

2. Orbene, in base all'abrogato testo dell'art. 5 del citato d.lgs. n.137 del 2015, applicabile *ratione temporis* al procedimento in disamina, l'avviso della data di udienza andava notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore, ma anche a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca.

Inoltre, l'art. 8 del medesimo decreto, applicabile nel testo originario poi modificato dal d.lgs. 203 del 2003, prevedeva che contro la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 5 il procuratore generale presso la Corte di appello, la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca, la persona alla quale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione e i loro difensori possono proporre ricorso per cassazione per



violazione di legge, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito.

La Corte di appello di Roma ha effettivamente omesso di citare la ricorrente che già alla data del rinvio dell'udienza per la decisione 3 giugno 2021, era risultata legittimata a partecipare al procedimento di riconoscimento della confisca estera, essendosi dato atto in quella udienza che l'immobile ubicato in [REDACTED] oggetto della richiesta di riconoscimento della confisca, era stato trasferito a [REDACTED] in data 8 marzo 2021.

Tale omissione ha di fatto precluso al terzo di far valere le proprie ragioni nel corso del procedimento di riconoscimento, oramai definitosi con sentenza divenuta irrevocabile, dovendosi escludere il potere di impugnazione da parte del terzo che per qualsiasi ragione non abbia preso parte al procedimento.

Va considerato che il terzo non è parte necessaria del procedimento e la sua legittimazione a prendervi parte non comporta che la sua eventuale esclusione gli riconosca la possibilità di impugnare la decisione sulla confisca, che resta valida nei confronti del condannato.

Tale principio è stato già affermato in tema di confisca allargata *ex art. 240-bis* cod.pen. in relazione all'art. 104-*bis* disp att. cod. proc. pen. che legittima il terzo a partecipare al procedimento di cognizione e a proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia disposto la confisca qualora abbia preso parte al procedimento (Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018, Lega Nord per l'indipendenza della Padania, Rv. 274242).

È stato, infatti, affermato (Sez. 1, n. 22899 del 06/03/2018, Soc. Ta.ci. S.r.l. Impresa Costruzioni Edili, Rv. 273137) che l'omessa partecipazione del terzo intestatario trova adeguata tutela nell'incidente di esecuzione, essendo la legittimazione ad impugnare riservata solo alle parti processuali che abbiano partecipato al giudizio, e quindi anche del terzo intestatario, ma solo se effettivamente citato a comparire e messo in grado di partecipare al giudizio.

La tutela in sede esecutiva è considerata del tutto adeguata perché l'ambito di interlocuzione del terzo è limitato alla sola affermazione dell'estraneità del bene al patrimonio del condannato e non si estende agli altri presupposti della confisca che restano riservati alla difesa del condannato, e che sono coperti dal giudicato.

In definitiva il terzo che resti fuori del processo, prima del passaggio in giudicato può utilizzare il rimedio cautelare *ex art. 324* cod.proc.pen. e dopo l'irrevocabilità della confisca può solo avvalersi dello strumento processuale dell'incidente di esecuzione.

In altri termini, la mancata partecipazione del terzo, anche se frutto di una violazione di legge, non travolge la decisione sulla confisca e la sua



irrevocabilità, ma consente al terzo di chiedere al giudice dell'esecuzione la restituzione del bene ove provi la propria buona fede rispetto alla intestazione del bene a proprio nome.

Si tratta di applicare le stesse regole che sono state elaborate nel procedimento di cognizione per la confisca allargata e nel procedimento di prevenzione.

In conclusione, il terzo può fare ricorso per cassazione nel procedimento di riconoscimento della confisca estera a norma dell'art. 8 (ora abrogato) del d.l.gs n.137 del 2015 se ha partecipato al procedimento, ricevendo la notifica della fissazione dell'udienza, che pure gli spetta ove dagli atti risulti che il bene confiscato è intestato a persona diversa dal condannato.

Nel caso in esame, pur dovendosi dare atto della fondatezza della richiesta di partecipazione al giudizio da parte del terzo, deve ritenersi che la tutela delle proprie pretese sul bene confiscato potranno essere adeguatamente soddisfatte attraverso la richiesta di restituzione del bene da avanzare alla Corte di appello, in qualità di giudice dell'esecuzione a norma degli artt. 676 e 676, comma 4, cod. proc. pen., salva la possibilità di proporre all'occorrenza ricorso per cassazione avverso la decisione contraria emessa in sede di opposizione a norma dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

3. Infine, con riguardo alla pervenuta comunicazione dell'A.G. dello Stato richiedente, con cui è stato dato avviso alla Corte di appello di Roma della rinuncia alla esecuzione della confisca con riferimento all'immobile intestato a nome della ricorrente, sul presupposto che tale immobile non è di proprietà del condannato, si deve osservare che compete sempre alla Corte di appello di Roma quale giudice dell'esecuzione verificare se la confisca non sia stata già eseguita con vendita dell'immobile e incasso del prezzo, dovendosi in tale caso adottare le disposizioni necessarie a salvaguardia dei diritti del terzo.

Per effetto della rinuncia al riconoscimento della confisca sull'immobile ubicato in [REDACTED] intestato a [REDACTED] deve trovare applicazione l'art. 27 del Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, norma di immediata applicazione nel nostro ordinamento trattandosi di normativa europea *self-executing* che non richiede un atto di recepimento interno, e che stabilisce che quando il provvedimento di confisca non possa essere eseguito o non sia più valido, l'autorità di emissione ritira senza indugio il provvedimento di confisca e l'autorità di esecuzione pone fine all'esecuzione del provvedimento di confisca non appena sia stata informata dall'autorità di emissione, nella misura in cui l'esecuzione non sia ancora stata



conclusa e trasmette allo Stato di emissione, senza indebito ritardo e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, una conferma della cessazione.

Conseguentemente, non è possibile in questa sede dare seguito alla restituzione del bene confiscato nei confronti del terzo, essendo la confisca già in corso di esecuzione, e competendo alla Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, adottare tutti i provvedimenti necessari e più opportuni per salvaguardare i diritti del proprietario dell'immobile, procedendo a sospendere l'esecuzione della confisca ove ancora possibile.

In considerazione della fondatezza delle pretese di partecipazione del terzo al procedimento di riconoscimento della confisca estera e della novità della questione processuale dedotta con il ricorso, nonostante la sua inammissibilità, non si giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 30/06/2026

Il Consigliere estensore
RICCARDO AMOROSO

Il Presidente
ERCOLE APRILE

